

**STAZIONE APPALTANTE DELL'UNIONE
MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA**

**CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E
RIUSO DEGLI IMMOBILI “EX SUORE” PRESSO DOCCIO, FRAZIONE DI**

QUARONA (VC)

Ex PNRR M5C3 I1.1.1. *“Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità”* a valere sulle risorse di cui l’art.1, comma 5, lettera e) del D.L. n.19 del 2 marzo 2024, bilancio di previsione della spesa della PCM capitolo di spesa 997 *“Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità - ex PNRR M5C3”*

CIG CUP G92F22000420006

L’anno duemila....., il giorno, del mese di,
presso la Residenza Comunale, nell’Ufficio di Segreteria.

Avanti a me

Segretario dell’Unione Montana dei Comuni della Valsesia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblico-amministrativa, nell’interesse del Comune, senza l’assistenza di testimoni per avervi i signori intervenuti, d’accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

Il/La Sig.

nato/a a, il

che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune predetto, C.F./P.IVA

che rappresenta nella sua qualità di

di seguito nel presente atto denominato “Amministrazione Aggiudicatrice”.

Il/La Sig.,
nato/a a, il,
residente a, in via, n.
nella sua qualità di, dell'Impresa,
con sede legale in, via, n.,
C.F./P.IVA di seguito nel presente atto
denominato "appaltatore" comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io
segretario sono personalmente certo.

PREMESSO

- che con provvedimento del n., in data....., è
stato approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra citati, redatto dal progettista sig.
..... nell'importo di
euro....., di cui euro per lavori da appaltare;
- che, a seguito di apposita gara, effettuata ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023
s.m.i., e come da verbali di gara in data....., approvati dal Responsabile del
servizio con determinazione n. in data.....;
- che è risultata aggiudicataria l'Impresa
..... che ha conseguito una valutazione
finale di/100, ed ha offerto un ribasso del%
(.....). L'importo di aggiudicazione risulta essere di
euro....., comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso,
pari ad euro.....;
- che in data è stata sottoscritta dal Responsabile unico del progetto e
dal legale rappresentante dell'impresa la dichiarazione compiuta sulla permanenza

delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle opere;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - OGGETTO E AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione Aggiudicatrice conferisce all'impresa
..... l'appalto dei

lavori di.....

2. L'Importo contrattuale - tenuto conto dell'offerta presentata - ammonta ad
euro....., da assoggettasi ad I.V.A., ed è da intendersi a corpo, a
misura, a corpo e a misura secondo quanto specificato nel capitolato speciale di
appalto dei lavori di cui al presente contratto. Resta salva la liquidazione finale.

ARTICOLO 2 - ALLEGATI AL CONTRATTO

1. Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati:

a) il Capitolo Speciale d'appalto;

b) gli elaborati grafici progettuali [elencare] e le relazioni generali e specialistiche
[elencare];

c) l'elenco dei prezzi unitari;

d) i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008: (piano di sicurezza e
coordinamento, proposte integrative di piano di sicurezza e coordinamento, piano
di sicurezza sostitutivo, piano operativo di sicurezza);

e) il cronoprogramma;

f) i protocolli sottoscritti dalla

Stazione Appaltante con in merito a

g) Le relazioni predisposte dall'appaltatore in sede di offerta, contenenti aspetti migliorativi rispetto al progetto posto a base di gara **[elencare]**.

2. L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, integrante il progetto, nonchè delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

[Eventuale] ARTICOLO 2-BIS - MIGLIORAMENTI OFFERTI

DALL'APPALTATORE

1. L'appaltatore è obbligato nell'esecuzione del contratto d'appalto ad apportare tutte le soluzioni migliorative di carattere tecnico prestazionale offerte dallo stesso in sede di gara, senza che ciò determini alcun aumento di costi per la stazione appaltante.

2. In particolare l'appaltatore dovrà:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.

ARTICOLO 2-TER - ESECUZIONE APPALTO E NORMATIVA PNRR

1. L'appaltatore si obbliga, al fine di ottemperare agli obblighi di comunicazione e diffusione di cui all'art. 34 del Regolamento UE 241/2021, ad affiggere un cartello di cantiere (e se del caso, a opera ultimata una targa fissa) con la dicitura "Opera finanziata dall'Unione Europea - NextGenerationEU - Fondi PNRR - M..C.I...," e i loghi dell'Unione Europea e del Comune di L'emblema istituzionale dell'Unione Europea, il quale se mostrato in associazione con altro logo, dovrà essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L'emblema dovrà rimanere distinto e separato e non potrà essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo potrà essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE, secondo quanto stabilito dalle "*Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti*" (Circolare n. 21 del 14/10/2021 del Ministero dell'economia e delle finanze rivolta alle amministrazioni centrali e di interesse comunque anche dei soggetti attuatori.)

2. L'appaltatore di obbliga al rispetto del principio di non arrecare danno ambientale (DNSH) in coerenza con l'art. 17 del Regolamento UE n. 2020/852 come risultante dalla relazione sul rispetto dei principi DNSH (allegato al presente atto)

3. L'appaltatore ottempera correttamente agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

4. L'appaltatore si obbliga **ad assicurare, ai sensi dell'art. 47 comma 4 del DL n. 77/2021 e s.m.i**, una quota pari al¹ per cento di occupazione giovanile (under 36)

¹ Indicare la quota pari o superiore al 30% indicata dalla stazione appaltante ovvero quella inferiore in

delle assunzioni e una quota pari% di quella femminile necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021.

(se operatore con un numero di dipendenti superiore a 15 e non superiore a 50)

5. L'appaltatore si obbliga a consegnare entro 6 mesi dalla conclusione del contratto alla stazione appaltante una Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta; con contestuale attestazione di avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi dell'art. 47 comma 3 D.L. n. 77/2021 e smi. Tale Relazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito del Comune di nella sezione "Amministrazione Trasparente".

(se operatore con un numero di dipendenti superiore a 15 e non superiore a 50)

6. L'appaltatore si obbliga a consegnare entro 6 mesi dalla conclusione del contratto la certificazione di cui all'art. 17 della Legge n. 68/1999 e una relazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e ad illustrare le eventuali sanzioni e i provvedimenti disposti a suo carico nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte con contestuale attestazione di avvenuta trasmissione alle

caso di deroga, ai sensi dell'articolo 47, comma 7 del decreto legge n. 77/2021.

rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'art. 47 comma 3 bis D.L. n. 77/2021 e smi.

Tale Relazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito del Comune di

nella sezione "Amministrazione Trasparente".

7. In caso di mancato rispetto ed assolvimento di quanto previsto dai commi 3, 3bis e 4 dell'art. 47 in questione è prevista l'applicazione di penali pari al 0.6 per mille dell'importo contrattuale netto, tali penali non possono comunque superare, complessivamente, il 20 % dell'ammontare netto contrattuale. Inoltre, la violazione dell'obbligo di cui al comma 3 art. 47 determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR e/o PNC e quindi la conseguente annotazione all'Anac.

ARTICOLO 3 - TERMINI, PENALI, PROROGHE E PREMI

1. I lavori dovranno essere ultimati nel termine di giorni, naturali e consecutivi,

così come indicato nel cronoprogramma presentato dall'appaltatore in sede di gara, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale pari a dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo ai sensi dell'art. CSA.

2. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Progetto sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

3. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi

all'appaltatore.

4. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione Aggiudicatrice su proposta del Responsabile Unico del Progetto, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo, ove costituito.

5. I presupposti in premessa dei quali il Responsabile Unico del Progetto può concedere proroghe, sono disciplinati dal Capitolato Speciale d'appalto.

6. In base a quanto disposto dall'art. 126 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i. e dell'art. della lettera d'invito è previsto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo rispetto al termine contrattuale di cui sopra. L'ammontare del premio è commisurato, nei limiti delle somme disponibili, indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', ai giorni di anticipo ed in proporzione all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali, in conformità ai criteri e secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive definiti nella lettera d'invito, ed è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. La stazione appaltante riconosce un premio di accelerazione determinato sulla base dei criteri indicati nel secondo periodo anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine di cui al terzo periodo si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.

7. In applicazione dell'art. 50 comma 4 del DL n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 e smi, in caso di ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine sopra indicato e previsto dall'art. del Capitolato speciale d'appalto, l'Amministrazione si

riserva la facoltà di riconoscere, a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo, un premio di accelerazione pari al 0,06 per mille, fino ad un massimo di €..... per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta in maniera conforme alle obbligazioni assunte.

ARTICOLO 4 - PAGAMENTI IN ACCONTO E SALDO - INTERESSI

1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini e nelle rate stabiliti dal Capitolato Speciale d'appalto ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

2. L'appaltatore avrà diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, al netto delle prescritte ritenute di legge, raggiunga la somma di euro.....

3. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico del Progetto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.

4. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni l'Amministrazione Aggiudicatrice dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

5. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo rispetto ai termini indicati nel Capitolato Generale o Speciale troveranno applicazione le disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 231/2002 s.m.i.)

6. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

7. L'appaltatore si impegna ad indicare nel documento di fattura elettronica, oltre ai dati previsti dalla normativa vigente in materia, la dicitura "Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - Fondi PNRR, il logo dell'Unione Europea e il riferimento alla MISSIONE - COMPONENTE - INVESTIMENTO"

ARTICOLO 5 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante n. emessa da in data per un importo di euro

2. Ai sensi dell'articolo 117, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque la

risarcibilità del maggior danno.

5. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

6. L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

ARTICOLO 6 - ASSICURAZIONI PER I RISCHI DI ESECUZIONE

1. L'appaltatore ha, altresì, stipulato la polizza assicurativa di cui all'art. 117, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., per un importo di € al fine di tenere indenne l'Amministrazione Aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati - salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore - e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un importo garantito [di euro] non inferiore a quanto prescritto dal comma 10 dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i.

ARTICOLO 7 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,

PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

ARTICOLO 8 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

L'Amministrazione ha conseguito, nei modi prescritti dalla legge, LA comunicazione antimafia dalla quale emerge l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011 nei confronti dell'appaltatore.

ARTICOLO 9 - RISOLUZIONE, RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 122 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i.

2. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i.

3. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla

risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi la seguente ipotesi:

- Qualora la ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento.

ARTICOLO 10 - DOMICILIO

1. L'appaltatore elegge domicilio presso
ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

ARTICOLO 11 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I pagamenti saranno effettuati presso la tesoreria
..... a mezzo mandato di pagamento con bonifico bancario secondo le modalità del vigente regolamento comunale di contabilità.

2. L'appaltatore dichiara che i soggetti indicati al successivo art. 13 sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dall'Amministrazione Aggiudicatrice [gli atti da cui risulta tale designazione sono allegati al presente contratto].

3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione Aggiudicatrice.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

5. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'Amministrazione Aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate

dall'appaltatore a riscuotere.

6. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n.

55) intestata al di - Settore

....., "codice univoco ufficio" **IPA** e con liquidazione a

..... gg. fine mese data fattura. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del

DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà

direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

ARTICOLO 12 - ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., all'appaltatore sarà riconosciuta la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale e quindi pari ad € che verrà recuperata progressivamente in occasione del pagamento dei SAL secondo quanto puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata.

2. L'importo della garanzia di cui sopra sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

3. L'anticipazione verrà erogata all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal Responsabile Unico del Progetto, corrispondente alla consegna dei lavori anche nel caso di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i.

4. L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sarà in ogni caso subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei

lavori e pertanto di €

5. L'esecutore decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione così come previsto dall'art. 122 D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i.

ARTICOLO 13 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ

DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n., 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al cattivo in oggetto.

La ditta in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n., 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

La ditta si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o di cattivo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al committente.

A tal fine sono stati autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute

in conto o a saldo i signori:

-;

-

Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione

scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario

dedicato alle commesse pubbliche:

.....

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui

ai commi precedenti dove essere tempestivamente notificata dal cattimista al

committente il quale è sollevata da ogni responsabilità.

Il Codice CIG rilasciato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici è

ARTICOLO 14 - VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento alla ditta appaltatrice e

con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi

relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 15 - REVISIONE DEI PREZZI

1. Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2026 s.m.i., come previsto dal D.Lgs. n.

209/2024, è prevista la revisione prezzi.

Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione,

sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al

tre per cento dell'importo complessivo.

In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la

percentuale eccedente il tre per cento e comunque in misura pari al 90 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 5 della norma sopra richiamata.

4. Ai sensi del comma 4 dell'art. 60 del Codice dei contratti, così come modificato dal D.Lgs. n.209/2024, con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono adottati i singoli indici di costo delle lavorazioni, sulla base delle tipologie omogenee di cui alla tabella A dell'allegato II.2-bis del Codice dei contratti, per la determinazione degli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater del medesimo art. 60 del Codice dei contratti.

5. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 3% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni. Per le modalità di applicazione della clausola revisionale si rinvia all'allegato II.2 al Codice dei Contratti pubblici. L'importo della compensazione è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate, inoltre, restano esclusi dalla stessa i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

ARTICOLO 16 - CONTROVERSIE

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Progetto promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs.n. 36/2023 s.m.i.

2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamato art. 210 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i.; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal presente articolo, saranno deferite ad arbitri, come già autorizzato, per la Stazione Appaltante, da con atto n. del senza che tale clausola sia stata ricusata dall'appaltatore nei termini di legge (venti giorni dalla data di conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione). Troverà puntuale applicazione quanto previsto dall'art.. 213 del D.lgs. n.36/2023 nonché le ulteriori disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato non contrastanti con quanto previsto dal codice dei contratti pubblici.

ARTICOLO 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i.

2. Previa autorizzazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto dell'articolo 119 del D.Lgs.n. 36/2023 s.m.i., i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto e dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 18 - SPESE E REGISTRAZIONE

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonchè i diritti di segreteria nelle misure di legge.

2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.

3. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti

richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

ARTICOLO 20 - CONTRATTO IN FORMATO DIGITALE

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i.

Il presente atto stipulato in modalità elettronica è stato da me Segretario Generale

Rogante redatto con il programma “.....”, del quale ho dato

lettura alle parti che lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro vera, piena e libera volontà e insieme con me ed alla mia presenza e vista lo approvano e lo

sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del

D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, valida alla data odierna.

ARTICOLO 21 - DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI

DATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

1. Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

In esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore viene nominato dal Comune di

..... quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità

dell'Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo,

ossia per l'affidamento dei lavori di “.....”

2. Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla

normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest'ultima non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

3. L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgare in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.

4. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

F.to per l'Amministrazione Aggiudicatrice

.....

F.to per l'Appaltatore

.....

F.to il Segretario Unionale

.....